SEZIONE

N° 02

REG.GENERALE

N° 1168/07

UDIENZA DEL

02/07/2008 ore 15:00

SENTENZA

N° 180/02/08

PRONUNCIATA IL:

2 LUG. 2008

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

28 AGO. 2008

IL SEGRETARIO
(Loretta Tinti)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **ANCONA** SEZIONE **02**

riunita con l'intervento dei Signori:

GIAMBARTOLOMEI	**GIANCARLO**	**Presidente / Relatore**
CASACCIA	**PAOLO**	**Giudice**
CASTELLANI	**EMILIO**	**Giudice**

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1168/07

depositato il 14/12/2007

- avverso AVV ACC E IRROG n.409107074585 TASSE AUTO 2004

contro REGIONE MARCHE

difeso da:

DI IANNI LUCILLA

VIA GIANNELLI N.36 60100 ANCONA AN

proposto dal ricorrente:

ENZO

63018 PORTO SANT'ELPIDIO AP

FATTO E DIRITTO

Con atto n. 1168 del 2007 il sig. Enzo ha impugnato l' avviso d' accertamento emesso il 31 ottobre 2007, notificato il 19 novembre 2007, relativo al pagamento della tassa automobilistica regionale, dovuta per il possesso del motociclo con targa Ap (periodo d' imposta febbraio2004-gennaio 2005)
Deduce il ricorrente di non essere tenuto al pagamento del tributo in forza dell' art. 63, co.2° e 3° della l. 342 del 2000 poichè il suo motoveicolo, un Benelli cc. 350, è immatricolato da più di 20 anni ed il modello è inserto nell' elenco della FMI fin dal 2002.
La costituita Regione Marche ha prodotto relazione.
Il ricorso è fondato.
In forza dell' art. 63,co.3° della l.n.342 del 2000 gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico di cui al co.2° "sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla F.M.I. Tale determinazione è aggiornata annualmente".
La l.r 27 dicembre 2007 n.19 nulla aggiunge al testo della disposizione della legge statale poiché la disciplina della tassa automobilistica rientra nella competenza esclusiva dello Stato (cfr. sent. Corte Cost. 23 dicembre 2005 n. 455).

In conformità al predetto art. 63 della l.n.342 del 2000 la Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) pubblica ogni anno un elenco di motoveicoli di interesse storico e collezionistico e lo invia al Ministero delle Finanze (ora dell' economia e delle Finanze) ed agli uffici regionali competenti.
Tale elenco si riferisce ai modelli e non ai singoli motoveicoli, mentre la definitiva iscrizione al Registro Storico (ASI) è facoltativa.
Per la categoria del motoveicoli, ai fini dell' esenzione, la disposizione (art. 63, co.3) non differenzia la individuazione mediante iscrizione all' A.S.I. da quella di cui ai provvedimenti adottati dalla F.M.I.

P.Q.M.

La Commissione tributaria Provinciale di Ancona (sez.II) ACCOGLIE il ricorso n. 1168 del 2007.
Compensa le spese.
Ancona. 2 luglio 2008

IL PRESIDENTE, rel.